



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2014
(OR. en)**

7687/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0356 (NLE)**

**VISA 70
COEST 84**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14823/13 VISA 207 COEST 317 (COM(2013) 742 final)
Oggetto:	Adozione della decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan

1. Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma¹ e una proposta concernente la conclusione² dell'accordo in oggetto.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi, la decisione concernente la firma³ è stata adottata dal Consiglio il 25 novembre 2013 e l'accordo⁴ è stato firmato il 29 novembre 2013 a Vilnius a margine del terzo vertice del partenariato orientale.
3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a, punto v del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

¹ 14822/13 VISA 206 COEST 316.

² 14823/13 VISA 207 COEST 317.

³ 15553/13 VISA 217 COEST 341, pubblicata nella GU L 320 del 30.11.2013, pag. 7.

⁴ 15554/13 VISA 218 COEST 342.

4. Il 17 febbraio 2014 il Consiglio ha deciso di trasmettere il progetto di decisione concernente la conclusione figurante nel doc. 17846/13 VISA 283 COEST 410 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 15554/13 VISA 218 COEST 342 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti) al Parlamento europeo per la sua approvazione.
5. Il 12 marzo 2014 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo ed ha incaricato il suo presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaijan¹.
6. Parallelamente all'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, deve essere adottata dal Consiglio anche una decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo di riammissione con l'Azerbaijan².
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁴; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Cfr. doc. P7_TA-PROV(2014)0214.

² Cfr. doc. 7644/14 MIGR 32 COEST 78.

³ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁴ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan di facilitazione del rilascio dei visti e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione concernente la conclusione figurante nel doc. 17846/13 VISA 283 COEST 410 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 15554/13 VISA 218 COEST 342 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti);
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d del regolamento interno del Consiglio.
-